**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti Magistrati:

| | |
|---|---|
| Elena Papa | Presidente f.f., relatore |
| Alessandra Cucuzza | Consigliere |
| Annalaura Leoni | Primo Referendario |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A n. 93/2026**

nel giudizio iscritto al n. 63345 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

TELETIANU ANDREI CRISTIAN, nato in Romania il 5 febbraio 1991 (c.f. TLTNRC91B05Z129P), rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiana Montagnani (c.f. MNT SSTR 69R63 G843T) e dall'avv. Serena Nazzi (CF: NZZ SRN 70l 65 G843B), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ponte a Egola (PI) Piazza Guido Rossa n. 15, fax e mail a cui inviare le comunicazioni 0571/482261; studiolegalenazzimontagnani@cld.it;

serena.nazzi@pecordineavvocatipisa.it;

sebastiana.montagnani@pecordineavvocatipisa.it;

*convenuto*

GROSSI GINA (GRSGNI73P47A561L), nata a Montecatini Terme (PT) il 7 settembre 1973 e residente in Pescia (PT), via 8 settembre 1944,

rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Piero Narese e Fiore Pandolfi, presso il cui studio, sito in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20, è elettivamente domiciliata, pec: piero.narese@firenze.pecavvocati.it

fiore.pandolfi@firenze.pecavvocati.it ;

*convenuta*

**visto** il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

**esaminati** gli atti e i documenti del giudizio;

**uditi**, all'udienza pubblica del 9 settembre 2026, con l'assistenza del segretario Simonetta Agostini, il relatore cons. Elena Papa, il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Alpini, l'avv. Sebastiana Montagnani per Teletianu Andrei Cristian e l'avv. Fiore Pandolfi per Grossi Gina

**Ritenuto in**

**F A T T O**

Con atto di citazione del 27 febbraio 2026, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il sig. Teletianu Andrei Cristian e la sig.ra Gina Grossi, chiedendo la loro condanna, in solido, al risarcimento della somma di € 21.218,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della regione Toscana.

Secondo la ricostruzione della Procura, fondata sulla notizia di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza ed acquisita in data 11 e 16 aprile 2024 (docc. 1 e 2 dell'atto di citazione), i convenuti avrebbero posto in essere una serie di condotte dolose volte all'ottenimento

fraudolento di un finanziamento pubblico a valere sul fondo POR FESR 2014/2020 – Azione 3.5.1 – Bando "Creazione impresa giovanile, femminile e dei destinatari ammortizzatori sociali", gestito da RTI Toscana Muove.

In particolare, il bando era volto a *"consolidare, mediante il microcredito, lo sviluppo economico, ed accrescere i livelli di occupazione*" delle fasce più deboli (giovani, donne e destinatari di ammortizzatori sociali) a mezzo di incentivi all'intrapresa di attività in proprio e prevedeva la presentazione di un progetto di importo determinato in un minimo di € 8.000,00 e un massimo di € 35.000,00; l'erogazione di un anticipo in presenza di requisiti obiettivi; l'investimento entro 9 mesi dei fondi conseguiti, almeno nella misura dell'80% dell'erogato; la valutazione del buon esito di tale investimento da parte degli incaricati della Toscana Muove.

In caso di esito positivo veniva erogato al beneficiario l'importo a saldo. La restituzione del finanziamento era agevolata e per rate fisse su base trimestrale. I fondi restituiti confluivano in un fondo rotativo da cui attingere per l'erogazione di ulteriori finanziamenti ad altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando.

In caso di esito negativo era prevista la procedura di revoca, con richiesta al beneficiario non solo della restituzione dell'anticipo, ma anche del pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti, definita con delibera di Giunta regionale in € 451,00 a titolo di costi di istruttoria, ed in € 549,00 a titolo di costi di erogazione dell'anticipo, per un totale di € 1.000,00, in conformità al disposto della

legge regionale n. 71/2017 (art. 9.4 del bando regionale per l'erogazione del contributo).

Il bando prevedeva l'accesso personale al sito per la compilazione della modulistica, per cui i soggetti che intendevano avvalersi di consulenti erano automaticamente tenuti ad autorizzarli all'uso delle proprie le credenziali personali di accesso al sistema informatico.

In particolare, secondo la Procura procedente la convenuta Gina Grossi, in qualità di consulente, avrebbe realizzato un vero e proprio "sistema illegittimo" volto a far ottenere finanziamenti pubblici a soggetti privi di requisiti, poi oggetto del procedimento penale a R.G. 98/2022, iniziato dalla Procura europea (EPPO) e tutt'ora in corso, per indebita percezione e malversazione delle erogazioni pubbliche, nonchè truffa aggravata per il loro conseguimento, così contribuendo allo sviamento delle risorse pubbliche a favore di molteplici percettori.

Tra i documenti sequestrati presso l'ufficio della sig.ra Gina Grossi, sono stati rinvenuti anche quelli relativi alla pratica di finanziamento del sig. Teletianu.

Emerge dagli atti di causa che:

- in data 19 novembre 2018, con l'aiuto della sig. Grossi, nominata referente per la pratica in sede di domanda, il sig. Teletianu abbia presentato richiesta di finanziamento a valere sul programma sopraddetto (bando ex DGR 13454 del 22 agosto 2018), dell'importo di € 24.500,00 (a fronte di un investimento di € 35.000,00) per *"acquisto attrezzature, arredi, materie prime, utenze ed affitti*" per lo svolgimento di tale attività, allegando, in luogo del preventivo, il carrello Amazon

recante un elenco di materiale di acquisto comprensivo di elementi di arredo, computer e stampante, compressori, elementi per sorveglianza interna ed esterna, elementi per gps anche a distanza, telecamera e altri strumenti;

- la domanda sia stata accolta con delibera n. 83 del 18 dicembre 2018;
- dopo una variazione della sede di impresa, in data 6 maggio 2019 sia stato erogato l'anticipo di € 19.600;
- in data 18 dicembre 2019 il sig. Teletianu, per il tramite della propria consulente, sig.ra Grossi, abbia chiesto l'erogazione del saldo inviando contestualmente il rendiconto;
- in data 16 marzo 2020 la Toscana Muove abbia chiesto chiarimenti sul rendiconto, ritenuto non chiaro e incompleto, dando termine per integrazioni, senza, tuttavia, ottenere riscontro dall'odierno convenuto;
- pertanto, con decreto dirigenziale n. 21379 del 30 novembre 2020, il finanziamento sia stato revocato con richiesta della restituzione dei contributi riconosciuti.

In data 27 luglio 2020 l'attività della ditta è cessata con conseguente cancellazione dal registro delle imprese alla successiva data del 26 agosto 2020, così integrandosi, anche per tale verso, un ulteriore motivo, di per sé solo sufficiente, per la revoca del finanziamento.

A seguito della revoca del finanziamento il sig. Teletianu non ha provveduto alla restituzione di quanto percepito. Pertanto, il credito della Regione Toscana è stato iscritto a ruolo per l'importo di € 20.600,00, pari all'importo anticipato aumentato delle spese di istruttoria ex lege regionale n. 71/2017 e conseguente delibera di

Giunta regionale cui si è fatto cenno in premessa.

**********

La Procura procedente ha citato il sig. Teletianu e la sig. Grossi per l'importo di danno complessivo di € 21.218,00, pari a quello dei fondi regionali percepiti e delle spese di istruttoria sopraddette, cui è aggiunto l'importo di € 618,00 per iscrizione a ruolo, rateizzo e interessi.

Ritiene, infatti, sussistenti tutti gli elementi della responsabilità amministrativa nei confronti di entrambi, a titolo di dolo, in concorso tra loro, per aver ottenuto l'erogazione del finanziamento senza poi essere in grado di rendicontarne adeguatamente la spesa e interrompendo l'attività anzitempo, così sviando le risorse dai fini di incentivo all'attività di impresa e da quelli, più generali, di sostegno all'occupazione dei settori più deboli. Ritiene, altresì parte del danno risarcibile anche le spese istruttorie e di iscrizione a ruolo conseguenza della condotta principale.

La sig.ra Grossi, in particolare, avrebbe dato consapevolmente e volontariamente un apporto essenziale al sig. Teletianu per il conseguimento del finanziamento, come avrebbe fatto anche per un intero *clouster* di clienti di nazionalità rumena cui era solita rivolgersi per il tramite di un unico referente, il sig. Paraschiv Constantin Cosmin, come si evince da mail dell'11 febbraio 2020 allegata agli atti di causa. Tuttavia, tra i nominativi presenti in tale mail non risulta quello del sig. Teletianu.

**********

Nonostante la ritualità delle notifiche, solo il sig. Teletianu ha depositato deduzioni in fase pregiudiziale, chiedendo di essere audito, senza tuttavia presentarsi alla convocazione per dichiarata impossibilità di individuare un avvocato di fiducia, che avrebbe comunicato il giorno prima della data fissata, via mail ordinaria (non pec).

Successivamente, entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio.

**********

La sig.ra Gina Grossi si è costituita con memoria del 15 luglio 2026, con cui ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei propri confronti, a tal fine rimarcando di non avere direttamente percepito alcun finanziamento, ma di essersi limitata all'esercizio di un'attività professionale che ha ad oggetto proprio l'assistenza ai potenziali destinatari delle misure di sostegno.

Ha, subordinatamente, sostenuto, ove ritenuta la giurisdizione, di dover rispondere non dell'intero finanziamento, ma dei compensi percepiti per l'attività prestata, in questo caso di € 206,40.

Ancora in via preliminare ha eccepito la prescrizione dell'azione nei propri confronti.

Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda precisando, tra l'altro, che, nel caso di specie, il sig. Teletianu aveva effettivamente avviato l'attività, dovendosi, pertanto, escludere il comune dolo di sviamento dei fondi dai fini pubblicistici contestato dalla Procura erariale.

Infatti, come ammesso anche in citazione, sono agli atti numerose

fatture intestate al Teletianu per l'acquisto di materiale attinente all'attività dichiarata e per lavori sull'immobile preso in affitto per l'impresa, con interventi in cartongesso, imbiancatura, installazione di mensole e quant'altro, nonché numerose (oltre 200) fatture emesse dallo stesso Teletianu nell'esercizio dell'attività di telefonia di cui si tratta. Infine, è allegato anche il contratto di affitto dell'immobile in cui ha dichiarato di svolgere l'attività, in conformità a quanto programmato nella domanda del contributo.

Inoltre, da documentazione fotografica tratta da Google Map, si ricava che nel 2019 esisteva effettivamente, nel sito indicato, un negozio con insegna per manutenzione e riparazione di telefoni cellulari, che elencava a vetro i servizi forniti, corrispondenti a quelli indicati in domanda, mentre al sopralluogo svolto dalla GdF nel 2023, ad attività ormai cessata da due anni, sono stati rilevati lavori edili in corso, ma ancora con la presenza della vecchia insegna relativa all'attività del convenuto.

**********

Il sig. Teletianu Andrei Cristian si è costituito con memoria del 4 agosto 2026 eccependo l'inammissibilità della citazione, per mancata audizione personale; la prescrizione dell'azione; l'infondatezza della domanda, anch'egli, innanzitutto, per difetto dell'elemento soggettivo del dolo, anche eventuale, e colpa grave.

Motivi di salute documentati agli atti, con riconoscimento INPS dell'invalidità, avrebbero determinato l'impossibilità di portare a compimento l'investimento da questi effettivamente iniziato con piena

volontà di realizzare l'impresa. Pertanto, non sussisterebbe alcun nesso causale tra la propria condotta, anche in relazione alle rilevate alterazioni documentali, e il danno contestato, da ascriversi piuttosto all'agire della consulente cui egli avrebbe prestato affidamento in buona fede.

**********

Alla pubblica udienza del 9 settembre 2026 la Procura erariale ha eccepito la tardività della memoria di costituzione depositata dal sig. Teletianu e la conseguente decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio da questi sollevate*, (i)* di inammissibilità della citazione per violazione del diritto ad essere audito ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del CGC e *(ii)* di prescrizione dell'azione di responsabilità. Stante, infatti, la sospensione feriale per il mese di agosto, il termine ultimo per il deposito della memoria di costituzione dovrebbe individuarsi nella data del 19 luglio 2026, mentre la memoria del sig. Teletianu, come visto, è stata depositata solo in data 4 agosto 2026.

In via subordinata ha contestato la fondatezza di entrambe le suesposte eccezioni.

Quanto all'eccezione di inammissibilità della citazione ha rimarcato che la domanda di differimento dell'audizione è stata inviata via mail ordinaria, invece che a mezzo di una delle tre modalità indicate nell'invito a dedurre (a. accesso diretto al sistema DAeD; b. deposito alla segreteria della Procura, ovvero c. pec).

La Procura non sarebbe stata, pertanto, tenuta a controllare ulteriori forme di comunicazione adottate ad iniziativa del convenuto. Peraltro,

lo stesso convenuto aveva avanzato l'istanza di audizione via pec, consolidando così il convincimento della Procura sulla necessità di monitorare la pec di segreteria ai fini delle comunicazioni.

L'istanza sarebbe stata, comunque, non validamente motivata, non potendosi far ricadere sulla Procura l'incapacità di trovare un avvocato di fiducia nel termine, congruo, di 10 giorni, riconosciuti tra la comunicazione dell'assenso all'audizione e la data fissata per la medesima.

Infine, la stessa domanda originaria di audizione sarebbe stata presentata in forma dubitativa, dato che lasciava alla Procura la "facoltà" di disporre l'audizione personale, per cui l'insistenza sull'inammissibilità della citazione per omessa audizione sarebbe in contraddizione con tale remissione dell'*an* alla scelta della Procura.

Quanto all'eccezione di prescrizione ha ribadito quanto già sostenuto in atti.

La difesa del sig. Teletianu ha replicato affermando l'inapplicabilità della sospensione feriale ai termini di deposito delle memorie e la conseguente tempestività della propria costituzione. Ha poi richiamato le scarse competenze del proprio assistito per giustificare l'invio della richiesta di audizione personale con lo strumento della mail ordinaria invece che della pec.

Ha, altresì, affermato per la prima volta in udienza che, a seguito della comunicazione di revoca del contributo, il sig. Teletianu avrebbe provveduto alla richiesta di rateizzazione dell'importo da restituire e avrebbe pagato le prime due rate, senza poi riuscire a mantenere

l'impegno data l'esiguità delle risorse a disposizione, dato che, cessata l'attività, vive grazie alla pensione di invalidità riconosciutagli dall'INPS.

A tale proposito ha depositato copia dell'Elenco cartelle e avvisi dell'Agenzia delle Entrate a carico del sig. Teletianu, stampa del 31 luglio 2023, e copia del Dettaglio della cartella 08720210008179577000 emessa per il recupero del contributo oggetto del presente giudizio, stampa 27 luglio 2026, da cui risulta l'avvenuta restituzione di € 415,88.

Tutte le parti hanno poi richiamato integralmente le restanti difese, già esposte in atti, e il Collegio si è riservato.

**Considerato in**

**DIRITTO**

1. Occorre esaminare in via pregiudiziale l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della convenuta Gina Grossi con specifico riguardo alla propria posizione.

In particolare, la convenuta ha negato il ricorrere, nei propri confronti, del rapporto di servizio con la PA, necessario a radicare la giurisdizione contabile, dato che, anche se aveva fornito consulenza, non era dipendente o titolare di un rapporto organico con l'amministrazione pubblica, né aveva ricevuto personalmente alcun finanziamento a valere sul bando Creazione Impresa.

Ha, altresì, osservato, che il fatto di essere stata pagata per la propria consulenza dai percettori finali con i fondi rivenienti dal finanziamento ricevuto non la renderebbe a sua volta destinataria di quota del finanziamento e che, comunque, anche a voler accedere a tale

interpretazione, potrebbe essere chiamata a rispondere solo di tale quota, nella specie, € 206,40, e non certo per l'intero in solido con il Teletianu.

L'eccezione non è fondata e non può, pertanto, essere accolta.

*1.1.* Non si avvede, infatti, la difesa della convenuta, che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste "*ogni qualvolta il privato, a cui siano erogati fondi pubblici, "per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione con l'atto di concessione di contributi pubblici esso è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite" (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018), in tal modo, infatti, egli provoca un danno all'ente pubblico, "anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso privato, danno di cui deve rispondere davanti al giudice contabile" (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018).*

*La giurisdizione contabile sussiste, altresì, nel diverso caso in cui il soggetto non sia il destinatario del finanziamento, ma abbia "prestato la sua attività (non rilevando allora se in qualità di libero professionista o di dipendente della futura percettrice) in quanto autore delle perizie e di altre analoghe attività preparatorie o* lato sensu *istruttorie assolutamente indispensabili (tanto da potersi definire immancabilmente sostitutive od integrative della specifica attività istruttoria incombente alla P.A. erogante) per l'indebito conseguimento*

*del finanziamento da parte del beneficiario di questo" (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018). In questi casi, infatti, la Corte di cassazione ha riconosciuto che "il rapporto di servizio è stato instaurato appunto per tale sua condotta o quota di attività, che - ed in quanto - costituiva un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta" (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018)."* (Corte dei conti, sez. giur. Toscana, sent. n. 63/2026).

Pertanto, ai fini del radicamento della giurisdizione, rileva l'apporto causale che il privato, in questo caso la consulente, ha offerto alla realizzazione di un programma pubblicistico come quello posto in essere a mezzo del finanziamento sul bando regionale Creazione Impresa, volto ad offrire l'occasione di inizio di un'attività in proprio a soggetti appartenenti a categorie disagiate, a fini di generale ripresa e incentivo all'occupazione.

In questo caso "*si instaura, …, un peculiare rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere o di concorrere a svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico: in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale di questa"* (Cfr. Cass. SS. UU. ord. n. 14436/2018, la cui motivazione, con particolare riferimento al "*privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici*" è

espressamente richiamata da Cass. SS. UU. ord. n. 36375/2021).

Ne discende la giurisdizione della Corte dei conti nella presente controversia, non solo nei confronti del Teletianu, non in discussione in quanto pacifico, in giurisprudenza, che il percettore di un finanziamento pubblico volto ad un fine pubblico cui si contesti di aver determinato, con la propria condotta, uno sviamento delle somme dal fine prefissato, rientri nella cognizione del giudice contabile, ma anche nei confronti di Gina Grossi. Rispetto a quest'ultima, diversamente da quanto sostiene la difesa della convenuta, non rileva che la medesima non avesse competenze o poteri discrezionali rispetto ai requisiti di accesso al finanziamento, ma che, nonostante questo, agendo come professionista e consulente, abbia dato un apporto causale essenziale, sia al conseguimento che alla rendicontazione di tale finanziamento.

Così operando, su preciso incarico del Teletianu, la consulente ha istaurato un rapporto di servizio con la Regione al pari dello stesso percettore finale, concorrendo con quest'ultimo per il buon esito del programma di intervento pubblico nell'economia locale da bando Creazione Impresa.

1.2. Neppure può accogliersi, ai fini del vaglio dell'eccezione di difetto di giurisdizione, il secondo degli argomenti proposti dalla difesa della convenuta Gina Grossi sul tema, volto a circoscrivere l'importo del danno risarcibile al valore economico del compenso dalla medesima richiesto al Teletianu, per l'attività di consulenza e ausilio prestata, e attinente, piuttosto che alla giurisdizione, alla natura parziaria o solidale della responsabilità, che rientra nelle questioni di

merito.

1.3. Analogamente attiene al merito della controversia e non al vaglio della giurisdizione della Corte dei conti sulla condotta della sig.ra Gina Grossi, il tema del preteso concorso in corresponsabilità dei funzionari della Toscana Muove al presente danno, quasi che la giurisdizione si potesse estendere alla consulente solo in caso di coincidenza del suo ruolo, competenze e poteri con quelli dei dipendenti della società concessionaria del servizio di erogazione del contributo. Invero la condotta contestata alla Grossi è da questi del tutto distinta e deve essere esaminata per l'apporto dalla medesima offerto alla causazione del danno, verificando se e in quale misura la sua attività di consulenza si sia inserita nell'iter di riconoscimento del finanziamento e se questo fosse indebito.

Pertanto, l'argomento dell'automatismo o meno dell'erogazione dell'anticipo al ricorrere di determinati requisiti (come visto nella parte in fatto), e dell'assimilabilità o meno della posizione e funzione della consulente con quella dei funzionari regionali non assume alcun rilievo per il profilo dell'ambito di giurisdizione della Corte dei conti all'esame.

2. Ancora in via pregiudiziale deve esaminarsi l'eccezione di tardività della costituzione del sig. Teletianu sollevata dalla Procura attrice e di conseguente decadenza del convenuto dalle eccezioni, non rilevabili d'ufficio, di inammissibilità della citazione per violazione del diritto ad essere audito ai sensi dell'art. 67, comma 2, del CGC e di prescrizione dell'azione.

Invero, l'eccezione è fondata e deve essere accolta.

Il principio della sospensione feriale dei termini è fissato dall'art. 1 della legge 742/1969, come novellata nel 2014, ai sensi del quale, per quanto rileva in questa sede, *"Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione."*.

La disposizione è volta a garantire la tutela effettiva del diritto alla difesa delle parti in giudizio, al fine di evitare che il suo esercizio possa essere pregiudicato dalla ridotta operatività di studi professionali e uffici giudiziari durante il periodo feriale. La sospensione, inizialmente fissata dalla legge dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, a partire dalla novella del 2014 è stata ridotta ai 31 giorni del mese di agosto. Non sono previste dalla legge, né avrebbero ragion d'essere, deroghe a tale disposizione con riguardo ai termini di deposito di memorie di costituzione di cui all'art. 90 del CGC e alle conseguenti decadenze regolate, in particolare, dal comma 3 del medesimo articolo.

Pertanto, nel caso di specie, fissata l'udienza alla data odierna, del 9 settembre 2026, come da decreto ritualmente notificato al sig. Teletianu a cura della Procura procedente, unitamente all'atto di citazione, il calcolo a ritroso del termine di 20 giorni disposto dall'art. 90 del CGC per il deposito della memoria di costituzione del convenuto, sospeso per l'intero mese di agosto, cade effettivamente alla data del 19 luglio, come affermato dalla Procura in udienza.

Ne discendono la tardività del deposito della memorai di costituzione del 4 agosto 2026 e la decadenza del sig. Teletianu dalle eccezioni

non rilevabili d'ufficio sollevate, *(i)* di inammissibilità dell'azione di responsabilità nei propri confronti per la ritenuta omessa audizione personale e *(ii)* di prescrizione nei termini da questi proposti.

3. L'eccezione di prescrizione deve, tuttavia, essere preliminarmente esaminata in ogni caso, in quanto sollevata con analogia di argomentazioni anche dalla difesa della seconda convenuta, sig.ra Gina Grossi, secondo cui il momento del perfezionamento del danno, da individuarsi come *dies a quo* rilevante ai fini del calcolo della decorrenza, cadrebbe, alternativamente, nel momento in cui la Toscana Muove ha sollevato contestazioni sul rendiconto presentato dal Teletianu, in data 23 giugno 2020, ovvero nel momento della cessazione dell'intrapresa attività, in data 27 luglio 2020, con cancellazione dal registro delle imprese, alla successiva data del 26 agosto 2020.

Così ragionando, la notifica dell'invito a dedurre a Grossi Gina con PEC del 5 novembre 2025 sarebbe avvenuta a prescrizione quinquiennale ormai perfezionata.

Ritiene il Collegio che la ricostruzione sopra descritta non sia fondata e che l'eccezione di prescrizione sollevata debba essere respinta.

Infatti, le date alternative indicate dalla difesa della sig.ra Grossi risultano antecedenti al perfezionarsi del danno da sviamento delle risorse, che si realizza e diviene attuale solo al momento della revoca del finanziamento.

In tal senso la Corte dei conti, in appello ha affermato che "… *fino a quando il contributo non sia stato revocato, permane in capo al*

*percettore del finanziamento un titolo giuridico legittimante anche il trattenimento delle risorse erogategli. Solo con la revoca del finanziamento il percettore non ha più alcun titolo per il godimento del contributo pubblico e il danno da sviamento può ritenersi effettivo*". Ne discende che "*il dies a quo della prescrizione debba individuarsi non tanto nel decorso del termine previsto per la realizzazione dell'investimento, come sostenuto dalle difese, quanto piuttosto nella data di revoca del finanziamento, che costituisce il momento in cui il danno diventa attuale"* (Sez. I Centr. App., sent. n. 97/2026).

In conclusione, è quello della revoca il momento in cui il danno erariale diviene concreto, attuale e giuridicamente qualificato, essendo l'Amministrazione posta solo allora nelle condizioni di far valere il proprio diritto risarcitorio.

Poiché la revoca ha anche natura di atto interruttivo della prescrizione, considerato che reca l'intimazione al debitore di provedere al pagamento della somma erogata entro un certo termine, la sua efficacia si estende ai chiamati in giudizio in concorso, pienamente interessando la posizione della sig.ra Grossi cui la Procura procedente contesta il dolo e la conseguente responsabilità solidale con il sig. Teletianu per il mancato utilizzo dei contributi ricevuti ai fini di natura pubblicistica che ne aveva giustificato l'erogazione. Infatti, ai sensi dell'art. 1301, comma 1, del c.c. "*gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori*"

(cfr. Corte dei conti, Sez. I Centr. App., sent. n. 58/2026).

Ne discende che nella presente vicenda non può sostenersi la prescrizione della domanda risarcitoria nei confronti della sig.ra Grossi, dato che il finanziamento è stato revocato con provvedimento del 30 novembre 2020 e l'invito a dedurre è stato notificato a Grossi Gina con PEC del 5 novembre 2025 e che, pertanto, non risultano decorsi i 5 anni previsti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994.

4. Nel merito, la domanda attorea appare infondata e deve essere respinta, stante il mancato raggiungimento della prova dell'elemento soggettivo del dolo – unico profilo soggettivo contestato in citazione dalla Procura - in capo ad entrambi i convenuti, in sé assorbente ed esaustivo, in virtù del principio della ragione più liquida, rispetto alle ulteriori eccezioni di merito sollevate dalle parti (Cass. civ., sez. II, sent. n. 693/2024; Corte dei conti, Sez. I Centr. App., sent. n. 192/2024).

Invero, il tema della responsabilità per sviamento dei fondi erogati nell'ambito di progetti di tipo pubblicistico implica una valutazione complessiva della condotta del percipiente ed eventualmente del soggetto che, adito come consulente o referente della pratica, possa avere con questi fattivamente collaborato.

Infatti, anche nei casi in cui sussistano elementi indiziari in ordine all'intenzione dei due chiamati in concorso di non volere sin dall'inizio realizzare il programma, collaborando al fine di far acquisire ad uno di essi il finanziamento sebbene in assenza di alcuni dei presupposti previsti dal bando (danno genetico), al fine di poter apprezzare l'effettivo ricorrere del dolo da distrazione di fondi pubblici, occorre

anche la verifica dell'effettivo esito delle condotte successivamente tenute sia dal beneficiario che dalla consulente in relazione a tale supposto obiettivo.

Rimane, cioè fermo il "*carattere unitario della fattispecie illecita contestata ai convenuti"* (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 65/2026, per cui tale principio opera anche nel quadro della "*richiamata differenziazione fra danno c.d. genetico e danno c.d. funzionale,* [che] *rileva ai fini della individuazione della genesi del danno, ma non incide sul carattere unitario della fattispecie illecita contestata ai convenuti"*).

Ne discende che la prova di un comune intento distrattivo dei fondi non può fermarsi all'esame della condotta tenuta dai convenuti nella fase della presentazione della domanda, ma implica anche l'apprezzamento di quella, successiva, della gestione dei fondi ricevuti.

Deve, infatti, differenziarsi la condotta di chi non abbia neppure intrapreso l'attività e/o sia adoperato per acquisire o falsificare fatturazioni inconferenti da presentare a rendiconto, da quella di chi, al contrario, abbia effettivamente investito le somme ed esercitato l'impresa, a prescindere dal suo effettivo esito in termini commerciali.

Nella presente vicenda, dalla documentazione agli atti emerge che il sig. Teletianu ha effettivamente svolto l'attività per la quale aveva ricevuto il finanziamento.

In disparte l'allegazione fotografica degli strumenti di lavoro, di per sé non sufficiente a dimostrare che si tratti propriamente degli strumenti da questi dichiaratamente acquistati, difettando "*di elementi idonei ad offrire un riferimento certo al fatto, al tempo e al luogo, di cui è interesse*

*dare la prova*" (Cass. civ., sent. n. 28665/2017), sono validi elementi di prova sia il fotogramma recuperato dal Goolge Map, datato 2019, da cui si evince la presenza del negozio intestato al Teletianu all'indirizzo dichiarato come sede dell'attività, sia il verbale di sopralluogo della GdF del 2023, accompagnato dalla foto del sito, ove si può osservare sia la presenza di lavori edili nei locali, evidentemente affittati ad altri, stante la cessazione dell'impresa sin dal 27 luglio 2020, sia la persistente presenza dell'insegna del Teletinanu, evidentemente non ancora rimossa (sulle prove fotografiche si veda la citata Cass. civ., sent. n. 28665/2017, per cui *"laddove l'allegazione attenga a circostanze sia di luogo che di tempo, dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale, in mancanza del quale non sorge, a carico della controparte, alcun onere di disconoscimento, ai sensi dell'art. 2712 c.c., della conformità della riproduzione fotografica al fatto rappresentato"*; in termini*, ex plurimis,* cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 24/2024).

Sono, altresì, rilevanti l'effettiva stipula, da parte del sig. Teletianu, del contratto di affitto per l'uso di tale sede; le oltre 200 fatture fatte avere a rendiconto, che, sebbene disordinate e incomplete, sono comunque state emesse dal Teletianu proprio nell'esercizio dell'impresa assentita dalla Regione.

Non appaiono, pertanto, sufficiente prova di una comune volontà dolosa dei convenuti, sostenuta dalla Procura, di distrarre i fondi percepiti dal Teletianu, né l'allegazione alla domanda di finanziamento di una stampa del carrello Amazon in luogo del preventivo; né l'unica

fattura recante una cancellazione con l'uso del bianchetto della parola "acconto"; né l'inadeguatezza della rendicontazione, che ha poi determinato la revoca del finanziamento da parte di Toscana Muove.

Neppure, per converso, appare dirimente il dubbio, sollevato da Toscana Muove, che le fatture di spesa per l'investimento siano state o meno pagate, dato che non era possibile comprendere, dal rendiconto presentato, con quali modalità fossero stati effettuati i pagamenti, né era possibile individuarne la coincidenza con le spese indicate dall'estratto dei movimenti bancari di conto corrente.

Invero, se, nel rapporto di natura contrattuale tra il Teletianu e la Toscana Muove, è il primo a dovere fornire la prova di avere effettivamente inteso spendere i fondi per i fini previsti, a pena di revoca del finanziamento e conseguente obbligo di restituzione, nell'azione di responsabilità erariale è la Procura attrice a dover dimostrare l'opposta volontà, anche avvalendosi di elementi di prova che, tuttavia devono essere precisi e concordanti. Nella specie questi non si ritengono sussistenti o, comunque, non sono idonei a superare gli elementi da cui si evince l'effettivo svolgimento dell'impresa.

In difetto di una dimostrazione della volontà del percettore finale del finanziamento di volerne fare uso diverso, sviandolo dal fine pubblicistico giustificativo, neppure può essere sostenuta la presenza di elementi atti a supportare la tesi di una concorrente volontà della consulente sig.ra Grossi, chiamata proprio per l'assunto di una sua collaborazione agli indimostrati fini illeciti.

Neppure in tal senso può assumere rilievo il riferimento al gruppo di

soggetti della medesima nazionalità, tutti percettori di finanziamenti (cd *cluoster* di clienti), con i quali la sig. ra Grossi si rapportava per il tramite di uno solo (il sig, Paraschiv Constantin Cosmin), inviando a quest'ultimo mail collettiva che interessavano tutti gli altri, cui la Procura fa riferimento per avvalorare la compartecipazione anche del sig. Teletianu all'organizzazione dell'attività di consulenza per erogazione illegittima di fondi contestata alla sig.ra Grossi.

Invero, il sig. Teletianu non risulta rientrare in tale gruppo, né essere in alcun modo con questo implicato, stante l'assenza del suo indirizzo mail nell'indirizzario della mittente e la mancata apparizione del suo nominativo nella lista di adempimenti divisi per persona e destinati ai componenti del gruppo secondo la mail dell11 febbraio 2020.

5. Si conclude, pertanto, per il rigetto della domanda attorea nei confronti di entrambi i convenuti, per difetto di prova dell'elemento soggettivo del dolo, di ciascuno e in concorso tra loro, di voler sviare l'utilizzo dei fondi ottenuti dal Teletianu con l'ausilio della sig.ra Grossi dal fine di natura pubblicistica che ne aveva giustificato l'erogazione a favore del primo.

Rimane fermo, sul piano del diritto civile, l'obbligo del sig. Teletianu di restituire il percepito, oggetto di revocazione da parte della Toscana Muove. La natura dell'obbligo, di tipo contrattuale per inadempimento dell'impegno assunto, anche nei casi, simili a quanto emerge per il presente, di sopravvenuta incapacità di condurre l'impresa, non viene incisa in alcun modo né nell'*an* né nel *quantum*, dall'accertamento di assenza di illecito erariale (Corte dei conti, Sez. I Centr. App., sent. n.

15/2026).

In considerazione del proscioglimento nel merito dei convenuti, il Collegio provvede in ordine alle spese processuali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, c.g.c., ponendole a carico della Regione Toscana, nella misura di € 600,00 a favore della sig.ra Grossi, vista la serialità del giudizio e di € 1.500,00 a favore del sig. Teletianu, oltre accessori come per legge.

**PQM**

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Grossi Gina e Teletianu Andrei Cristian, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

**RIGETTA**

la domanda attorea.

Liquida le spese di lite nella misura di € 600,00 a favore della sig.ra Grossi Gina e di € 1.500,00 a favore del sig. Teletianu Andrei Cristian, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendole a carico della Regione Toscana.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 settembre 2026.

IL PRESIDENTE F.F., RELATORE

Elena Papa

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 06/10/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente